

# CAMERA DEI DEPUTATI N. 878

## PROPOSTA DI LEGGE

**d'iniziativa dei Deputati ZUCALLI e SILVESTRI**

*Presentata il 24 gennaio 1964*

Estensione dei benefici previsti dalle leggi 14 dicembre 1954, n. 1152, 3 aprile 1958, n. 471 e 2 febbraio 1962, n. 37, al personale in quiescenza ex combattente delle ferrovie dello Stato

ONOREVOLI COLLEGHI! — L'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, in adesione ad analogo parere manifestato dal Consiglio di Stato — interpellato in proposito — ha espresso l'avviso che la legge 2 febbraio 1962, n. 37 recante benefici da concedersi ai ferrovieri ex combattenti delle guerre 1915-18, 1935-36 e 1940-45 debba operare soltanto nei confronti di quei dipendenti che si trovavano in servizio alla data di entrata in vigore della legge stessa (6 marzo 1962) e non anche il personale collocato a riposo prima del suddetto termine.

Tale tesi fonda la sua pretesa sul principio generale della irretroattività della legge e di conseguenza l'azienda non ha potuto prendere in considerazione le istanze dei soggetti che, in quiescenza in data anteriore al 6 marzo

1962 si ritenevano destinatari della citata legge n. 37.

Per sanare tale diverso trattamento fu presentata, durante la passata legislatura, una proposta di legge di iniziativa degli Onorevoli Frunzio, Berrj, Petrucci ed altri.

Riteniamo di dover riproporre alla vostra attenzione tale provvedimento, essendo decaduto per effetto dello scioglimento delle Camere.

Per quanto riguarda la copertura degli oneri derivanti dall'applicazione della proposta di legge in parola, potrà farsi fronte con gli ordinari stanziamenti di bilancio ed a tal fine si è prevista la decorrenza dei benefici stessi con decorrenza non anteriore al 1° luglio 1964.

## PROPOSTA DI LEGGE

### ART. 1.

I benefici previsti dalle leggi 14 dicembre 1954, n. 1152, 3 aprile 1958, n. 471, e 2 febbraio 1962, n. 37, sono estesi ai dipendenti in quiescenza dell'Amministrazione delle fer-

rovie dello Stato, i quali rivestano la qualifica di ex combattenti delle guerre 1915-18, 1935-1936 e 1940-45.

ART. 2.

Le domande per la concessione dei benefici previsti dalla presente legge debbono essere presentate entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della medesima.

ART. 3.

Gli effetti economici derivanti dall'entrata in vigore della presente legge decorreranno dal 1° luglio 1964.